

# COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA

PROVINCIA DI BRESCIA

---- COPIA----

Determinazione N. 126 del 11.11.2022

Responsabile: - DOTT. ALBERTO LORENZI-

#### **SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA**

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 TEMPO PARZIALE E DETERMINATO

PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI DEL PNRR

#### IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Visto quel che prevede l'attuale panorama normativo DI SEGUITO di seguito dettagliato in tema di modalità di reclutamento del personale per l'attuazione del PNRR

L'art. 1 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in legge n. 113/2021, disciplina modalità speciali volte a promuovere procedure selettive che possono essere utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato e il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche titolari di progetti previsti nel PNRR.

La circolare della Ragioneria Generale dello Stato 18 gennaio 2022 n. 4, precisa che per "Amministrazioni titolari di interventi del PNRR" si intendono tutte le amministrazioni centrali e territoriali che, quali soggetti attuatori, hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse del PNRR. La stessa circolare individua le "Amministrazioni centrali titolari dell'intervento", in quelle responsabili dell'attuazione delle singole linee di intervento del PNRR indicate nella tabella A allegata al decreto MEF 6 agosto 2021.

L'art. 1 del D.L. n. 80/2021 disciplina le modalità speciali di reclutamento di risorse umane per l'attuazione di progetti PNRR.

Sono previste due tipologie di contratto:

- a) a tempo determinato;
- b) di collaborazione. Ciascuna amministrazione individua, in relazione ai progetti di competenza, il fabbisogno del personale necessario all'attuazione degli stessi.

Le assunzioni a tempo determinato

Le assunzioni devono riguardare esclusivamente il personale destinato a realizzare i progetti PNRR, e si collocano al di fuori di quelle già espressamente previste dal Piano medesimo. Le assunzioni riguardano:

- 1. assunzione di personale a tempo determinato da reclutare mediante procedure concorsuali (art.
- 1, c. 4, D.L. n. 80/2021);
- 2. personale in possesso di alta specializzazione da reclutare da appositi elenchi (art. 1, c. 5, lett. b, D.L. n. 80/2021);
- 3. personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità (art. 31-bis, D.L. n. 152/2021).

Visto l'Art. 31-bis. Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno del Decreto-legge 06/11/2021, n. 152

Inizio modulo

Fine modulo

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 2021, n. 265. convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233.

In vigore dal 1 maggio 2022

Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Visto il Decreto legge | 9 giugno 2021 | n. 80 - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 9 giugno 2021, n. 136

Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 06.08.2021, n. 113 con decorrenza dal 08.08.2021.

Norma di attuazione: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DECRETO 23 marzo 2022 (Gazzetta Ufficiale 26.05.2022, n. 122).

Titolo I Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni - Capo I Modalità speciali per il reclutamento per l'attuazione del PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione

#### Articolo 1

Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche

2. Al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione europea, per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi.

(Comma così modificato dalla <u>legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113</u>, dall'<u>art. 10, comma 3, D.L. 30 aprile 2022, n. 36</u> e, successivamente, dall'<u>art. 19-ter, comma 3, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla <u>L. 20 maggio 2022, n. 51</u>.)</u>

4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per le finalità ivi previste, le amministrazioni, previa verifica di cui al comma 1, possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato articolo 10, lo svolgimento della sola prova scritta. Se due o più candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I bandi di concorso per il reclutamento del personale di cui al presente comma sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

(Il presente comma è stato così modificato prima dall'allegato alla legge di conversione, <u>L. 06.08.2021</u>, n. 113 con decorrenza dal 08.08.2021, e poi dall'art. 3, comma 3, D.L. 30.04.2022, n. 36 con decorrenza dal 01.05.2022.)

7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14-bis. Alle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano gli <u>articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</u>.

14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti ivi stabiliti e per le medesime finalità, possono procedere ad assunzioni a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi per assunzioni a tempo determinato.

La norma in oggetto per la realizzazione dei progetti PNRR, e previa verifica del relativo fabbisogno, riconosce alle amministrazioni la possibilità di svolgere direttamente le procedure concorsuali per il reclutamento di personale con contratto a tempo determinato.

Le procedure di reclutamento di tale personale, per l'attuazione dei progetti del PNRR possono essere svolte con le modalità di cui all'art. 35-quater del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.L. n. 36/2022 di cui alla successiva Parte III.

Il rinvio a tale ultima norma consente l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda le modalità di utilizzo di detti strumenti, in particolare - l'art. 1, c. 4, del D.L. n. 80/2021 dispone che le prove concorsuali per il reclutamento del personale possono prevedere, oltre alla valutazione dei titoli, la sola prova scritta (il D.L. n. 44/2021 prevedeva anche una prova orale);

- è previsto che in caso di parità di punteggio, viene preferito il candidato più giovane di età a termini dell'art. 3, legge n. 127/1997;
- i bandi di concorso sono pubblicati in formato aperto ed organizzati in una base dati ricercabile in ogni campo sul portale di reclutamento del Dipartimento della Funzione pubblica «inPA».

Inoltre, a termini del comma 14 dell'art. 1 le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono assumere a tempo determinato, anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti, anche relative a concorsi a tempo determinato. La disciplina relativa ai termini temporali delle graduatorie di concorso è contenuta nei commi 147-149 della legge n. 160/2019. Con riguardo alla validità temporale delle stesse, si considera il termine di tre anni dalla data di pubblicazione, previsto dal D.Lgs. n. 267/2000, art. 91, in quanto norma di carattere speciale non derogata da una legge successiva di carattere generale (Corte conti, sez. controllo Sardegna, delib. n. 85/2020).

Atteso che le modalità attuative dell'art. 1 sono quindi state definite dalla Circolare n. 4/2022 della Ragioneria generale dello Stato.

Modalità di imputazione delle spese di personale. Per ciò che concerne le modalità di imputazione al PNRR delle spese di personale, la Circolare chiarisce al § 3. che ciascun soggetto titolare di progetto individua il fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi e include le relative spese nel quadro economico del progetto, dandone adeguata evidenza.

In particolare: "i costi devono essere sostenuti al solo scopo del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del progetto, nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza e gli stessi devono essere determinati entro i limiti indicati negli atti dispositivi dell'Amministrazione centrale titolare di intervento previsti nel PNRR, in modo da garantire la corretta ed efficace attuazione del progetto a partire dal conseguimento dei target e milestone di pertinenza".

Neutralità finanziaria della spesa del personale finanziato con le risorse del PNRR. La spesa di personale oggetto di finanziamento e la relativa entrata non si computano ai fini dell'art. 33, commi 1-bis e 2 del D.L. n. 34/2019 e dell'art. 1, comma 557 e ss. della L. n. 296/2006, e quindi non vanno a comprimere la capacità assunzionale dei Comuni e delle Città metropolitane.

a) le richiamate assunzioni possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009), e all'articolo 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 (per i soli Comuni in dissesto: spesa media per lavoro flessibile del triennio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato);

- b) la spesa di personale derivante dalle predette assunzioni a termine non rileva ai fini della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato;
- c) infine, le spese in questione non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006 (media del triennio 2011-2013).
- Spese ammissibili al PNRR da Circolare MEF ammissibili alla rendicontazione sul PPNRR: tutti i
  costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a
  realizzare i singoli progetti, ovvero spese per il personale incaricato di espletare funzioni e
  attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e proveniente da
  reclutamenti a tempo determinato in attuazione dell'art. 1 del D.L. n. 80/2021.

Elencazione esemplificativa (e non esaustiva) delle tipologie di attività espletabili dal personale assunto a valere sulle risorse dell'Unione europea:

- incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
- incarichi in commissioni giudicatrici;
- altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.
- Elencazione esemplificativa e assolutamente non esaustiva dei profili professionali che
  possono essere assunti a valere sulle risorse PNRR dai Comuni in quanto soggetti attuatori.Sul
  punto, specifica la Circolare: "Come chiarito anche dai Servizi della Commissione europea,
  l'attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo
  delle riforme o degli investimenti "se ciò è essenziale per l'attuazione della riforma o
  dell'investimento proposto"".

#### Visti:

- i vincoli presenti nell'ordinamento, che incidono sulla possibilità assunzionale, quali, l'adozione del Ptfp (piano triennale fabbisogno personale), l'approvazione del Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità e del Piano della Performance.
- I vincoli legati al rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, dell'obbligo di contenimento della spesa di personale e dell'assenza di condizioni di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 243 comma 1 Tuel).

Visto il D.M. 17 marzo 2020 decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. funz. pubbl. Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni - Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2020, n. 108- decreto attuativo previsto dall'articolo 33, comma 1, del Decreto crescita d.l. n. 34/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2019, convertito con la L. 58/2019, il quale ha modificato, in via più generale, la disciplina applicabile alle assunzioni nei Comuni, sancendo che, a decorrere dalla data individuata dal decreto ministeriale attuativo (contenente i valori soglia definiti come percentuale ripartite per fascia demografica) sarebbe stato possibile per gli enti "procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva, per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno

precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione".

Vista la Circolare Ministero dell'interno 8 giugno 2020 Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, in attuazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni.

Assunzioni di personale da parte dei comuni nella quale, tra l'altro è chiarito quanto segue "(...)

Il c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale."

Il nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni previsto dal primo periodo dell'art. 33, comma 2, del citato D.L. n. 34/2019 si applica a decorrere dal 20 aprile 2020."

Atteso che il comune di Tavernole sul Mella si situa sotto il valore soglia del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'art. 4 comma 2 del D.M. 17/03/2020 (comuni da 1.000 a 1.999 abitanti: 28,6%) per cui può procedere ad assunzioni nel limite indicato nell'art. 5 del D.M. 17/03/2020.

Visto l'Art. 31-bis. Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno del Decreto legge 06/11/2021, n. 152

Inizio modulo

Fine modulo

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 novembre 2021, n. 265. convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 233.

In vigore dal 1 maggio 2022

1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma,

anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Visto il Decreto legge | 9 giugno 2021 | n. 80 - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 9 giugno 2021, n. 136

Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 06.08.2021, n. 113 con decorrenza dal 08.08.2021.

Norma di attuazione: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DECRETO 23 marzo 2022 (Gazzetta Ufficiale 26.05.2022, n. 122).

Titolo I Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni - Capo I Modalità speciali per il reclutamento per l'attuazione del PNRR e per il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione

#### Articolo 1

Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche

2. Al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano possono ricorrere alle modalità di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione europea, per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi.

(Comma così modificato dalla <u>legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113</u>, dall'<u>art. 10, comma 3, D.L. 30 aprile 2022, n. 36</u> e, successivamente, dall'<u>art. 19-ter, comma 3, D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla <u>L. 20 maggio 2022, n. 51</u>.)</u>

4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per le finalità ivi previste, le amministrazioni, previa verifica di cui al comma 1, possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato articolo 10, lo svolgimento della sola prova scritta. Se due o più candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I bandi di concorso per il reclutamento del personale di cui al presente

comma sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.

(Il presente comma è stato così modificato prima dall'allegato alla legge di conversione, <u>L. 06.08.2021</u>, n. 113 con decorrenza dal 08.08.2021, e poi dall'art. 3, comma 3, D.L. 30.04.2022, n. 36 con decorrenza dal 01.05.2022.)

7-ter. Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

14-bis. Alle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano gli <u>articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</u>

14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti ivi stabiliti e per le medesime finalità, possono procedere ad assunzioni a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi per assunzioni a tempo determinato.

Atteso che le modalità attuative dell'art. 1 sono quindi state definite dalla Circolare n. 4/2022 della Ragioneria generale dello Stato.

Modalità di imputazione delle spese di personale. Per ciò che concerne le modalità di imputazione al PNRR delle spese di personale, la Circolare chiarisce al § 3. che ciascun soggetto titolare di progetto individua il fabbisogno di personale necessario all'attuazione degli stessi e include le relative spese nel quadro economico del progetto, dandone adeguata evidenza.

In particolare: "i costi devono essere sostenuti al solo scopo del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del progetto, nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza e gli stessi devono essere determinati entro i limiti indicati negli atti dispositivi dell'Amministrazione centrale titolare di intervento previsti nel PNRR, in modo da garantire la corretta ed efficace attuazione del progetto a partire dal conseguimento dei target e milestone di pertinenza".

Neutralità finanziaria della spesa del personale finanziato con le risorse del PNRR. La spesa di personale oggetto di finanziamento e la relativa entrata non si computano ai fini dell'art. 33, commi 1-bis e 2 del D.L. n. 34/2019 e dell'art. 1, comma 557 e ss. della L. n. 296/2006, e quindi non vanno a comprimere la capacità assunzionale dei Comuni e delle Città metropolitane.

- a) le richiamate assunzioni possono essere effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (spesa sostenuta per i contratti di lavoro flessibile nell'anno 2009), e all'articolo 259, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 (per i soli Comuni in dissesto: spesa media per lavoro flessibile del triennio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato);
- b) la spesa di personale derivante dalle predette assunzioni a termine non rileva ai fini della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, e di conseguenza non va a comprimere la capacità assunzionale a tempo indeterminato;
- c) infine, le spese in questione non rilevano ai fini del rispetto del limite complessivo alla spesa di personale previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della L. n. 296/2006 (media del triennio 2011-2013).

Spese ammissibili al PNRR da Circolare MEF ammissibili alla rendicontazione sul PPNRR: tutti i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a

realizzare i singoli progetti, ovvero spese per il personale incaricato di espletare funzioni e attività strettamente necessarie a realizzare progetti finanziati dal PNRR e proveniente da reclutamenti a tempo determinato in attuazione dell'art. 1 del D.L. n. 80/2021.

Elencazione esemplificativa (e non esaustiva) delle tipologie di attività espletabili dal personale assunto a valere sulle risorse dell'Unione europea:

- incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
- incarichi in commissioni giudicatrici;
- altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.
- Elencazione esemplificativa e assolutamente non esaustiva dei profili professionali che possono essere assunti a valere sulle risorse PNRR dai Comuni in quanto soggetti attuatori Sul punto, specifica la Circolare: "Come chiarito anche dai Servizi della Commissione europea, l'attività di supporto operativo alle strutture interne può essere inclusa come parte del costo delle riforme o degli investimenti "se ciò è essenziale per l'attuazione della riforma o dell'investimento proposto"".

# MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA.

Il d.lgs. n. 267/2000 ha disposto all'art. 107 l'inderogabilità del principio della separazione dei ruoli tra politica e amministrazione, ovvero della separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle del vertice amministrativo tipicamente gestionali solo con prescrizioni normative espressamente definite. La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale dell'ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una "riserva di competenza" che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità "in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati" non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l'attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell'intento di evitare indebite commistioni tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva, l'altro titolare di un potere tecnico – gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità.

**Personale**: la "micro-organizzazione" delle strutture dell'amministrazione, è affidata alla responsabilità del competente dirigente, in un'ottica di efficienza e di snellezza dell'azione del soggetto pubblico. (cfr. fra le tante, Cass., sez. un., 8.11.2005, n. 21592; Cons. Stato, sez. V, 20.12.2011, n. 6705; Comm. spec., 5.2.2001, n. 471/2001). In materia di approvazione di bando di concorso e di nomina delle commissioni esaminatrici vedi Tribunale Amministrativo Regionale Basilicata - Potenza, Sezione 1 Sentenza 29 aprile 2013, n. 195 che richiama in merito all'esercizio nella valutazione della c.d. "discrezionalità mista" TAR Basilicata Sentenze n. 517 del 26.11.2012, n. 325 del 6.7.2012 e n. 158 del 6.4.2012, le quali richiamano le precedenti Sentenze TAR Basilicata nn. 338 e 340 del 13.6.2009.

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in uno con la sottoscrizione del presente atto monocratico, e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49 e 183 commi 7 e 9 del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Tutto ciò premesso,

#### **DETERMINA**

- 1) Di richiamare le motivazioni tutte di fatto e di diritto in premessa diffusamente ed analiticamente illustrate incidenti sul dispositivo del presente atto monocratico
- 2) di indire il procedimento volto all'assunzione di un dipendente a tempo pieno e determinato nel profilo di istruttore direttivo tecnico in categoria D posizione economica D1 art. 12 del vigente CCNL comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018 Area Ufficio Tecnico da impiegare nell'ambito degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Fondo Nazionale Complementare al PNRR.
- 3) Di approvare il bando di concorso per l'assunzione di un dipendente a tempo pieno e determinato nel profilo di istruttore direttivo tecnico in categoria D posizione economica D1 art. 12 del vigente CCNL comparto Funzioni Locali 21 maggio 2018 Area Ufficio Tecnico da impiegare nell'ambito degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Fondo Nazionale Complementare al PNRR, nel testo di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente atto monocratico/determina del Responsabile del Servizio.
- 4) Di dare atto che alla copertura della spesa si provvederà con finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fondi del PNRR con contributo, ai sensi dell'art. 31-bis, co. 5 del DL 152/2021 previsto per i Comuni che hanno una possiedono popolazione inferiore a 5.000 abitanti per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per un periodo anche superiore a trentasei mesi, 2 ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite della spesa aggiuntiva.
- 5) Di dare atto che il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa a' sensi dell'art. 147 *bis* comma 1 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000, modificato dall'art. 3 D.L. 10.10.2012, n. 174 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 07.12.2012, n. 213 con decorrenza dal 08.012.2012, è rilasciato implicitamente in uno con il presente atto dal Responsabile del Servizio con l'apposizione della firma sull'atto da lui stesso istruito.
- 6) Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) n. 1-2, D.L. 1.7.2009 n. 78, convertito dalla legge 102/2009, e dell'art. 183 comma 8 del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000.
- 7) Di stabilire che la presente determinazione che comporta impegno di spesa abbia ad essere trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per divenire esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria a' sensi degli articoli 147 bis comma 1 d. lgs. N. 267/2000, 153 comma 5, e 183 commi 7 e 9 del Tuel D.lgs. n. 267/2000, anche con riferimento a quanto prescritto

- dall'articolo 9 comma 1) lettera a) del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge e dell'art. 183 comma 8 del tuel enti locali d. lgs. n. 267/2000.
- 8) Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all'albo pretorio on line sul sito del Comune a' sensi dell'art. 124 del tuel enti locali d. lgs. N. 267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e sul sito Amministrazione Trasparente a' sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 Obblighi di pubblicazione degli atti bandi di concorso.

Si comunichi il presente provvedimento:

- al Responsabile del Servizio Finanziario;
- -all'ufficio segreteria.

### **AVVERTE**

Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, con decorrenza del termine per l'impugnazione dal giorno della pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento per estratto, a' sensi dell'art. 1 legge n. 205 del 2 luglio 20008 (vedi consiglio di Stato, sez. Vi, 12 maggio 2009 n. 2948):

- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n. 205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all'organo che ha emesso l'atto impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali l'atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60 giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d'Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di Europa.
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Responsabile del Servizio F.to Dott. Alberto Lorenzi

# OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1 TEMPO PARZIALE E DETERMINATO PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI DEL PNRR

# ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 147-bis TUEL D.LGS. N. 267/2000 ENTI LOCALI.

Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data odierna viene attestata la regolarità contabile ed apposto il visto di copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli art. 147-bis e 183 comma 7 del d. lgs. N. 267/2000 e che, di conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo.

CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
		0,00
		0,00
		0,00

Tavernole Sul Mella, 11.11.2022

Il Responsabile del Servizio F.to Dott. Alessio Conforti

# REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente in data 22.11.2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi - fino al 07.12.2022

Registro Pubblicazioni nr. 345

IL MESSO COMUNALE

F.to Gallia Silvia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. Addì, 22.11.2022

COMUNALE

IL SEGRETARIO

Dott. Alberto Lorenzi